



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2572/2026

Oggetto: REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, D.M. N. 370/1998. SVINCOLO POLIZZA N. 10044015000443, EMESSA IN DATA 14/05/2025 PER LA SOMMA DI EURO 232.767,11, DA BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT RELATIVA AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA NOTIFICA ECOLOGITAL MANECO S.R.L. IT004035. DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL N. 01/15 AL 15/15.

In data 31/08/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

il Regolamento (CE) n. 1013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, il quale tra l'altro prevede che le competenti autorità di destinazione e spedizione trasmettano per iscritto, al notificatore e alle altre autorità competenti interessate, la propria decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti oggetto di notifica;

il Regolamento della Commissione (CE) n. 1379 del 26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006;

il Regolamento della Commissione (CE) n. 1418/2007 del 29 novembre 2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato II o III A del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 che integra l'allegato IC del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione del 29 luglio 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi;

il Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda;

il Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009;

la Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;

il Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell'allegato III B;

il Regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013;

il Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione del 10 novembre 2015 che modifica l'allegato IC e l'allegato V del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 2174/2020 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli allegati IC, III, IIIA, IV, V, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 1157/2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006;

il D.M. 3 settembre 1998, n. 370, recante "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti";

il documento pubblicato sul sito della Commissione Europea nel settembre 2016 recante "Method of calculation in the EU Member States of the financial guarantee and equivalent insurance pursuant to Art. 6 of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" con il quale sono stati riportati i sistemi di calcolo delle garanzie finanziarie per la spedizione dei rifiuti in tutti gli Stati Membri";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il D.M. 22 dicembre 2016 recante “Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento”;

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” e in particolare l’art. 46 che trasferisce alle Province le suindicate competenze;

Richiamato l’A.D. n. 1121 del 22/04/2025 con il quale Ecologital Maneco S.r.l. è stata autorizzata, fino al 01/04/2026, alla spedizione di cui alla notifica n. IT004035, relativa al trasporto transfrontaliero di 200 t di rifiuti pericolosi classificati con EER 150202* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, prodotti dalla Società stessa con sito di partenza presso via Wagner 10, Genova, e sito di destino presso l’impianto della Mayer Recycling GmbH – Murfeld 1, AT – 8770, St. Michael (Repubblica d’Austria) per le operazioni R3;

Visti

la nota assunta a protocollo con n. 49469 del 18/08/2025 con la quale Ecologital Maneco S.r.l. ha consegnato n. 1 copia digitale della polizza fideiussoria n. 10044015000443, dell’importo di € 232.767,11, emessa in data 14/05/2025 da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, relativa alla notifica n. IT004035;

l’A.D. n. 2375 del 02/09/2025 relativo alla conferma del fatto che la polizza fideiussoria n. 10044015000443, emessa in data 14/05/2025 per la somma di € 232.767,11, da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, in via solidale con Ecologital Maneco S.r.l., e prestata a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti da Ecologital Maneco S.r.l., Via Wagner n. 10, Genova, a Mayer Recycling GmbH – Murfeld 1, 8770 Sankt Michael in der Obersteiermark, At (Austria) e di cui ai bollettini di accompagnamento 1/B dal n. 01/15 al 15/15 relativi al modulo n. IT004035 per un totale di 200 tonnellate di rifiuti classificati con EER 150202* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose), corrisponde allo schema contrattuale di cui all’allegato 1 del D.M. n. 370 del 03/09/1998 aggiornato con i riferimenti al Regolamento (CE) 1013/2006 e ss.mm.ii. e che l’importo della stessa corrisponde a quanto indicato nell’allegato 3 del citato decreto;

Considerato che, come stabilito nello schema contrattuale di cui all’allegato 1 del D.M. 370/1998, le garanzie fideiussorie sono prestate fino al ricevimento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all’art. 16, lettera e), del Regolamento (CE) 1013/2006, relativi alle spedizioni garantite;

Visti gli artt. 6, comma 5, e 16, lettera e), del Regolamento (CE) 1013/2006 che disciplinano le modalità di svincolo delle garanzie finanziarie in caso di operazioni non intermedie di recupero o smaltimento di rifiuti.

Preso atto che

la spedizione di rifiuti è iniziata in data 18/11/2025 come risulta da comunicazione preventiva di Ecologital Maneco S.r.l. trasmessa con nota assunta al protocollo con n. 68387 del 13/11/2025;

i rifiuti di cui alla sopra citata comunicazione sono stati smaltiti in data 25/11/2025;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

l'ultima spedizione è avvenuta in data 10/02/2026 come risulta da comunicazione preventiva di Ecologital Maneco S.r.l. trasmessa con nota assunta al protocollo con n. 5693 del 30/01/2026;

i rifiuti di cui alla sopra citata comunicazione sono stati smaltiti in data 16/02/2026;

l'impianto di destinazione ha regolarmente trasmesso via mail all'indirizzo transfrontalieri@cittametropolitana.genova.it il riscontro dell'avvenuto recupero dei rifiuti della spedizione con riferimento ai documenti di movimento di cui dal n. 1/15 al n. 2/15, comunicazioni inserite nel fascicolo informatico;

Viste le note assunte al protocollo con n. 51601 del 24/08/2026 e n. 51992 del 26/08/2026, integrate con nota assunta al protocollo con n. 52449 del 28/08/2026, con le quali di Ecologital Maneco S.r.l. ha presentato istanza per lo svincolo della polizza fideiussoria n. 10044015000443, emessa in data 14/05/2025, per la somma di € 232.767,11, da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui alla notifica n. IT004035, dichiarando inoltre che le copie dei documenti di movimento utilizzati e trasmessi con la suddetta nota sono conformi agli originali e consegnando, in originale, i documenti di movimento dal n. 3/15 al n. 15/15 non utilizzati. Con le suddette note è stato altresì rilevato il carattere di urgenza *"in ragione del tempo trascorso dalla scadenza della validità dell'autorizzazione"*;

Considerato che

dall'esame della documentazione si è rilevato che complessivamente sono state avviate a smaltimento 7,46 t di rifiuti quantitativo interamente coperto dalle garanzie prestate;

non sono state rilevate sostanziali differenze di peso tra i rifiuti pesati in partenza e a destino (0,62 %);

Atteso che lo svincolo delle garanzie è possibile anche se non sono stati utilizzati tutti i moduli di movimento richiesti dalla Società;

Ritenuto che in relazione a tutto quanto sopra rappresentato, stante le particolari esigenze di celerità del procedimento, il presente provvedimento costituisca pertanto anche avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. (da concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza);

Vista la relazione di chiusura del procedimento predisposta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 52515 del 28/08/2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Silvia Versari, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028 attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente provvedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- che non sono emerse del corso del procedimento situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che

per tale atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto

che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

pertanto di poter procedere allo svincolo della suindicata garanzia finanziaria;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

di svincolare la sottoindicata garanzia finanziaria costituita da Ecologital Maneco S.r.l. a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti di cui alla notifica n. IT004035:

- polizza fideiussoria n. 10044015000443, emessa in data 14/05/2025 per la somma di € 232.767,11, da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;

INVIA

copia del presente atto a:

- Ecologital Maneco S.r.l.;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 5 giorni dalla data in cui si è stata perfezionata l'istanza di svincolo della garanzia del 26/08/2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**